



PESCA 2023

SANZIONI

**Associazione Sportiva Dilettantistica
Bacino Astico Leogra**



REGIONE DEL VENETO

Versione 1.0.0 - 5 Marzo 2023 - Testo: Giunta Regionale

Consulenza: Dott. Francesco Zanotto

Foto: Romolo Battistello - Impaginazione: Luigi Padovan

Revisioni successive:

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AI DOCUMENTI</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Pesca con attrezzi, tecniche, o materiali configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti, senza aver conseguito la licenza di pesca di tipo B o senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale	9				33 c.1		116,67
Pesca con attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della licenza di pesca di tipo A				Art. 40 comma 2/e		Art. 40 comma 5	2.000,00
Pesca con attrezzi per la pesca professionale con licenza di tipo A valida, non rinnovata annualmente con il versamento della tassa di concessione regionale	9				33 c.1 bis		1.000,00
Pesca con attrezzi per la pesca professionale con licenza di tipo A valida, non rinnovata annualmente con il versamento della tassa di concessione regionale nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza	9				33 c.1 ter		corrispondente al costo del tributo evaso
Senza tesserino regionale ove richiesto	9	13 c. 3			33 c. 2		66,67
Senza il permesso del concessionario	9				33 c. 3		166,67
Omessa preventiva annotazione sul tesserino regionale o sul tesserino della concessione della giornata di pesca	9				33 c. 2		66,67
Omessa preventiva annotazione sul tesserino regionale e/o della concessione del numero delle catture stabilite dal regolamento regionale	9				33 c. 3		166,67
Annotazione non effettuata, o effettuata in modo difforme, da quanto stabilito nel permesso del concessionario In caso di omessa annotazione sul tesserino regionale delle catture trattenute di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per cap			x		33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AI DOCUMENTI</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Pesca per scopi scientifici senza la prescritta autorizzazione regionale o provinciale, o violando le prescrizioni in essa contenute	9				33 c. 3		166,67
Attività di acquacoltura o piscicoltura senza autorizzazione della Provincia, o con autorizzazione scaduta, o violando le prescrizioni in essa contenute	22	37			33 c. 3		166,67
Gestione di impianti di pesca sportiva senza autorizzazione della Provincia, o con autorizzazione scaduta, o violando le prescrizioni in essa contenute	29	35			33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AI TEMPI</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Prelievo delle specie sotto riportate nei periodi di seguito indicati: a) Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suo ibrido con la trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell'articolo 11, comma 2; b) Trota fario (Salmo trutta trutta) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio; c) Trota di lago (Salmo trutta lacustris) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; d) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; e) Temolo (Thymallus thymallus) dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile; f) Persico reale (Perca fluviatilis) dal 1° aprile al 31 maggio; g) Tinca (Tinca tinca) dal 1 maggio al 30 giugno; h) Carpa (Cyprinus carpio) dal 1 aprile al 30 giugno;		29 c. 1			33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AI TEMPI</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
i) Luccio (Esox lucius) dal 1° gennaio al 31 marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell'articolo 11, comma 2; j) Anguilla (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio al 31 marzo; k) Alborella (Alburnus alburnus alborella) dal 15 maggio al 30 giugno; l) Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) dal 15 maggio al 15 giugno; m) Scardola (Scardinius erythrophthalmus) dal 15 maggio al 15 giugno; n) Triotto (Rutilus erythrophthalmus) dal 15 maggio al 15 giugno; o) Cavedano (Leuciscus cephalus) dal 15 maggio al 15 giugno; p) Coregone lavarello (Coregonus lavaretus): dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; q) Persico trota (Micropterus salmoides): dal 1° maggio al 15 giugno.		29 c. 1			33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AL LUOGHI</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Pesca in zone di riposo biologico istituite dalla Regione o dalla Carta ittica		6 c. 1			33 c. 3		166,67
Pesca in zone di divieto per motivi di sicurezza, o in zone riservate ai disabili o ai minori, istituite dai concessionari e adottate dalla struttura regionale competente con apposito decreto			x		33 c. 3		166,67
Pesca nei corsi e bacini d'acqua totalmente ghiacciati o in via di prosciugamento sia naturale che artificiale		12 c. 3			33 c. 3		166,67
Pesca nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d'acqua stagnante formatisi nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente		12 c. 4			33 c. 3		166,67
Pesca ad una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca		12 c. 5			33 c. 3		166,67
Pesca da sopra i ponti aperti al pubblico traffico autoveicolare		12 c. 6			33 c. 3		166,67
Pesca con canne da pesca o bilancino ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree		12 c. 7			33 c. 3		166,67
Spostamento con canne da pesca montate ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree		12 c. 7			33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AI LUOGHI</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Pesca in zone di divieto istituite dalla Regione per accertate situazioni di pericolo, di pubblico interesse o per ragioni igienico sanitarie		12 c. 8			33 c. 3		166,67
Pesca con bilancino ad una distanza inferiore a metri 20 dai ponti, dalle scale di monta dei pesci, cascate e graticci		14 c. 1 Lett. c)			33 c. 3		166,67
Pesca con bilancini contigui, o a distanza inferiore a metri 20, o da opposte rive o da natante, ovvero in corsi d'acqua in cui non è consentito l'uso		14 c. 1 Lett. c)			33 c. 3		166,67
Pesca con attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita				Art. 40 comma 2/e)		Art. 40 comma 5	2.000,00
Pesca in tratti di corsi d'acqua nel periodo in cui sono chiusi per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva		34 c. 8			33 c. 3		166,67
Pesca con occupazione di uno spazio superiore a metri 20		26 c. 1			33 c. 3		166,67
Omessa collocazione delle tabelle da parte degli aventi diritto nei luoghi indicati dalle rispettive autorizzazioni	32				33 c. 3		166,67
Collocazione di tabelle difformi dalle caratteristiche stabilite dalla Regione	32				33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO ALLE SPECIE E ALLE MISURE</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Prelievo di pesci appartenenti alle seguenti specie: a) Barbo canino (<i>Barbus caninus</i>); b) Barbo comune (<i>Barbus plebejus</i>); c) Scazzone (<i>Cottus gobio</i>); d) Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>); e) Savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>); f) Pigo (<i>Rutilus pigus</i>); g) Cheppia (<i>Alosa fallax</i>); h) Gobione (<i>Gobio gobio</i>); i) Spinarello (<i>Gasterosteus aculeatus</i>); j) Ghiozzo padano (<i>Padogobius martensii</i>); k) Panzarolo (<i>Knipowitschia punctatissima</i>); l) Cobite comune (<i>Cobitis taenia</i>); m) Cobite mascherato (<i>Sabanejewia larvata</i>); n) Nono (<i>Aphanius fasciatus</i>); o) Ghiozzetto di laguna (<i>Knipowitschia panizzae</i>); p) Ghiozzetto cenerino (<i>Pomatoschistus canestrini</i>); q) Lampreda padana (<i>Lampetra zanandrei</i>); r) Lampreda marina (<i>Petromyzon marinus</i>).		29 c. 2			33 c. 3		166,67
Prelievo di Gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes italicus</i>)		29 c. 3			33 c. 3		166,67
Trattenere catture di Temolo (<i>Tymallus thymallus</i>) nelle acque in concessione ai Bacini Brenta, Astico Leogra e Pabat			x		33 c. 3		166,67
Prelievo di pesci appartenenti alle seguenti specie: Storione cobice (<i>Acipenser naccarii</i>); Storione comune (<i>Acipenser sturio</i>); Storione ladano (<i>Huso huso</i>);				Art. 40 comma 2/a)		Art. 40 comma 4	Arresto da due mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 €

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO ALLE SPECIE E ALLE MISURE</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Trattenere esemplari di Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi.		11 c. 2			33 c. 3		166,67
Trattenere in Zona No kill integrale o Catch and release specie ittiche autoctone o parautoctone o alloctone di interesse sportivo Specie ittiche parautoctone: Carpa Specie alloctone di interesse sportivo: Trota fario, Trota iridea, Salmerino Alpino, Coregone lavarello, Persico trota		6 c. 2			33 c. 3		166,67
Trattenere catture di Carpa (Cyprinus carpio) di lunghezza superiore a 60 cm nelle acque del Lago di Fimon - La cattura di Carpa è sempre vietata dal Bacino Zona B		6 c. 1, lett. e)			33 c. 3		166,67
Cattura di Carpa al Lago di Fimon in periodi o di dimensioni diversi da quelli vietati dal regolamento regionale o dalla Carta ittica			x		33 c. 3		166,67
Trattenere catture di Trota fario di dimensioni inferiori a cm. 50 nelle zone trofeo della concessione Pabat e Astico-Leogra, o di dimensioni inferiori a cm 35 nelle acque della concessione Agno-Chiampo		6 c. 1, lett. d)			33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO ALLE SPECIE E ALLE MISURE</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Prelievo di esemplari di fauna ittica di misura inferiore a a) Trota di lago (Salmo trutta lacustris): cm 35; b) Trota fario (Salmo trutta trutta): cm 22; c) Temolo (Thymallus thymallus): cm 30; d) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus): cm 25; e) Persico reale (Perca fluviatilis): cm 25; f) Persico reale (Perca fluviatilis), nei laghi e bacini lacustri: cm 15; g) Tinca (Tinca tinca): cm 30; h) Carpa (Cyprinus carpio): cm 40; i) Cavedano (Leuciscus cephalus): cm 25; j) Anguilla (Anguilla anguilla): cm 40; k) Coregone lavarello (Coregonus lavaretus): cm. 30; l) Persico trota (Micropterus salmoides): cm. 30;		29 c. 6			33 c. 3		166,67
Prelievo di esemplari di fauna ittica di misura inferiore a quella determinata dalle ulteriori limitazioni dei bacini di pesca		29 c. 7	x		33 c. 3		166,67
Compravendita, detenzione e smercio in pubblici esercizi di pesci della lunghezza inferiore alla lunghezza minima prevista	13 c. 1				33 c. 3		166,67
Trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce , salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato.		11 c. 1			33 c. 3		166,67
Trattenere giornalmente più di 1 chilogrammo di esemplari appartenenti alle specie Alborella (Alburnus alburnus alborella), Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Tinca (Tinca tinca) , salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato.		11 c. 1			33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO ALLE SPECIE E ALLE MISURE</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Trattenere giornalmente più di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo		11 c. 2			33 c. 3		166,67
Trattenere in zone riservate a forme particolari di pesca (No kill, Trofeo) specie ittiche in numero superiore o di misura non consentita dalle ulteriori limitazioni in vigore nelle concessioni.			x		33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AI MEZZI E AI MODI</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Pesca con reti, attrezzi, tecniche, o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti				Art. 40 comma 2/d)		Art. 40 comma 5	2.000,00
Pesca in zona A con reti, attrezzi, tecniche, o materiali configurabili come sistemi di pesca sportiva, in numero superiore a quello consentito o in epoca del loro divieto		13			33 c. 3		166,67
Pesca in zona B con reti, attrezzi, tecniche, o materiali configurabili come sistemi di pesca sportiva, in numero superiore a quello consentito o in epoca del loro divieto		14			33 c. 3		166,67
Uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti		12 c. 9			33 c. 3		166,67
Pesca subacquea in zona A o in zona B		12 c. 10			33 c. 3		166,67
Pesca a strappo o con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci		12 c. 1			33 c. 3		166,67
Pesca con le mani in zona A o in zona B		12 c. 1			34 c. 3		166,67
Uso del guadino con diametro o lato superiore a cm 110		9			33 c. 3		166,67
Pesca in zone destinate a forme particolari di pesca in modo difforme da quanto stabilito nelle ulteriori limitazioni delle associazioni concessionarie		6 c. 1	x		33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AI MEZZI E AI MODI</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Liberare pesci sottomisura senza tagliare la lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali		29 c. 10			33 c. 3		166,67
Esercizio della pesca sportiva e dilettantistica da imbarcazioni, belly boat o natanti nelle acque di Zona A, ad esclusione di laghi o bacini artificiali		28 c. 1			33 c. 3		166,67
Esercizio della pesca sportiva e dilettantistica da imbarcazioni, belly boat o natanti nelle acque di Zona A o di Zona B, in laghi o bacini artificiali in cui il concessionario non ne consente l'uso			x		33 c. 3		166,67
Immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona.	12 c. 7				33 c. 3		166,67
Reimmettere salmonidi di misura catturati nelle zone di pronta cattura dei Bacini di pesca			x		33 c. 3		166,67
Uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione del pesce	12 c. 5				33 c. 3		166,67
Immissione di specie ittiche autoctone senza l'autorizzazione della Struttura regionale competente		30 c. 1			33 c. 5		666,67
Immissione di specie ittiche alloctone senza l'autorizzazione della Struttura regionale competente		30 c. 1			33 c. 5		2.000,00

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AESCHE E PASTURE</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Uso come esca di uova di pesce o loro imitazioni, sangue e suoi derivati, interiora di animali slavo che per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami.		8 c. 1			33 c. 3		166,67
Detenzione, trasporto e uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto, nelle acque di Zona A e Zona B		8 c. 1			33 c. 3		166,67
Pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce		8 c. 2			33 c. 3		166,67
Pasturazione in zona A		8 c. 3			33 c. 3		166,67
Pesca in acque di Zona A con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula		8 c. 3			33 c. 3		166,67
Detenere e usare in acque secondarie della zona B, per ogni giornata di pesca, non più di 0,5 chilogrammi di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di chilogrammi 2 di altra pasturazione. (Tutte le acque della zona B della Provincia di Vicenza sono acque secondarie)		8 c. 4			33 c. 3		166,67
Uso di carp sack dal 1 aprile al 30 giugno		8 c. 5			33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>IN RIFERIMENTO AESCHE E PASTURE</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Uso di boiles, tigernuts e mais, o suoi derivati, come esche o pasture dal 1 aprile al 30 giugno (escluso uso di terminale con amo singolo dotato di hair rig)		8 c. 5			33 c. 3		166,67
Uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone		8 c. 6			33 c. 3		166,67
Pasturazione in Zona B durante la pesca con il bilancino		8 c. 7			33 c. 3		166,67
Uso come esca dell'anguilla		8 c. 8			33 c. 3		166,67
Detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite nonché la detenzione di quantitativi di pasture superiori a quelli previsti		8 c. 10			33 c. 3		166,67
Uso di esche non consentite dalle ulteriori limitazioni nelle concessioni di pesca			x		33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>ALTRE VIOLAZIONI</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Violazione agli obblighi di costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di risalita per pesci su ogni impianto che ostacoli la rimonta delle specie ittiche	11 ter				33 c. 5		6.666,67
Mancato avviso alla Regione e al concessionario della messa in asciutta completa o parziale di un corso d'acqua	16 c. 3	33 c. 1			33 c. 6		2.000,00
Omessa chiusura con griglie su manufatti murari dei punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate negli impianti di pesca sportiva e negli allevamenti ittici	32				33 c. 3		166,67
Immissione di materiale ittico in violazione delle normative sanitarie (ferme restando altre sanzioni penali o amministrative di carattere veterinario e/o ambientale)		30 c. 7			33 c. 3		166,67
Impedimento all'accesso alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non si arrechi danno alle colture agricole e all'attività di piscicoltura.	19				33 c. 3		166,67
Abbandono di pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d'acqua, dei bacini lacustri e degli specchi d'acqua lagunari		12 c. 2			33 c. 3		166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>AUMENTI DI SANZIONE</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, del regolamento regionale sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie					33 c. 3		6,67 per capo
Per le violazioni all'art. 40 della L. 154/2016, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.				Art. 40 comma 8			20,00 o 40,00 per capo

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI				SANZIONE		Sanzione ridotta
<u>REATI IN MATERIA DI PESCA IN ACQUE INTERNE</u>	L.R 19/98	Reg.Reg 1/2023	DDR 151/2023	LEGGE 154/16	Sanzione L.R. 19/98	Sanzione L. 154/16	Euro
Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente				Art. 40 comma 2/a)		Art. 40 comma 4	Arresto da due mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 €
Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque				Art. 40 comma 2/b		Art. 40 comma 4	Arresto da due mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 €
Catturare la fauna ittica provocando l'asciutta anche parziale dei corpi idrici				Art. 40 comma 2/c)		Art. 40 comma 4	Arresto da due mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 €
Raccolta, detenzione, trasporto e/o commercio degli animali storditi o uccisi con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque, con reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione delle maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti, ovvero con attrezzi, tecniche, o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva.				Art. 40 comma 3		Art. 40 comma 4	Arresto da due mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 €



UFFICIO E ORARI PER IL PUBBLICO

REGIONE DEL VENETO

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

UO Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria

Sede territoriale di Vicenza - Contrà SS. Apostoli, 18

Tel. 0444 337857 / 0444 337861

cacciapesca.vicenza@regione.veneto.it

cacciapesca@pec.regione.veneto.it

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30

NUMERI UTILI

POLIZIA PROVINCIALE - Tel. 0444 908359 / 0444 908341 / 0444 908346

PRONTO INTERVENTO - Tel. 348 7912700

(per chiamate d'emergenza sabato e domenica)

REGIONE VENETO - SEDE TERRITORIALE DI VICENZA

UFFICIO PESCA - Tel. 0444 337856



Realizzato dal

BACINO ASTICO LEOGRA

Sede Sociale: Via Lago di Sotto, 83 - VELO D'ASTICO (VI)

www.bacinoasticoleogra.it - e-mail: info@asdbacinoasticoleogra.it

